

Roma, 06 Settembre 2023
Prot. 1039/prot.int.146/MP

**AGLI ORGANI DIRETTIVI DI
ANAEP CONFARTIGIANATO EDILIZIA**

**ALLE FEDERAZIONI REGIONALI
ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI**

LORO SEDI

OGGETTO: CCNL edilizia artigianato: siglate le “code contrattuali”

Si comunica che è giunto a conclusione il lavoro delle Commissioni bilaterali nazionali previste nel rinnovo del CCNL 4 maggio u.s. che ha interessato la revisione della “Sfera di applicazione contrattuale”, “Articolo 77” sulla Classificazione dei lavoratori e “Allegato D” sull’apprendistato professionalizzante (v. allegati).

Il lavoro delle commissioni, iniziato nel settembre dello scorso anno, aveva il compito innanzitutto di adeguare gli articolati alla normativa vigente nonché quella di allineare i riferimenti professionali e di competenza alle mutate aree lavorative e produttive del comparto edile.

Pertanto, la parte relativa alla “**Sfera di applicazione contrattuale**”, ha rimodulato le aree di copertura contrattuale, definendo le varie attività (progettazione, costruzione, demolizione, ecc.) al fine di una più semplice individuazione degli ambiti dell’impresa. Con questa schematizzazione, è stata anche circoscritta la parte sul “restauro” e, anche al fine di risolvere l’annosa questione interpretativa sul campo d’applicazione, si è ridefinita la nota a verbale conclusiva.

Altro importante intervento è l’inserimento, nella disciplina generale del campo applicativo, del riferimento alla Raccomandazione 6 maggio 2003 della Commissione europea relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese che amplia, di fatto, la possibile applicazione del nostro CCNL alle imprese fino a 250 dipendenti.

La revisione dell'”**Articolo 77**” inserisce e prevede le nuove figure professionali del settore (es: installatori cappotti termici, edilizia acrobatica, ecc.), eliminando quelle non più utilizzate (es: cuoco) e modificando l'inquadramento di alcune specifiche figure (es: rocciatore per pulitura, montaggio e perforazioni dal 2° al 3° livello, minatore e fochino dal 3° al 4° livello).


Una più sostanziale revisione è quella che ha interessato l'”**Allegato D**” del Contratto e che tratta dell'apprendistato professionalizzante. Infatti, oltre all'adeguamento dell'articolato alla normativa vigente (inserito all'art.2 la possibilità di assunzione per gli over 30, così come previsto dalla legge di bilancio 2022) e agli intervenuti accordi tra le Parti Sociali del 2013, introduce, all'articolo 9, un nuovo percorso formativo denominato *Apprendistato professionalizzante specialistico*. Tale innovazione si inserisce nel nuovo processo di qualificazione dell'impresa artigiana edile, di cui il Mastro Formatore Artigiano (MfA) ne è il punto cardine.

La nuova regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante, che si applica ai rapporti sottoscritti a partire dal 1° ottobre 2023, prevede anche l'inserimento e l'aggiornamento delle lavorazioni previste nei vari Gruppi (es: installazione di cartongesso, cappotti, ecc..), la variazione delle percentuali progressive del 2° e del 4° Gruppo per renderle coerenti con le altre progressioni, il richiamo al MfA, al CIPE (Carta d'Identità Professionale Edile) e al CFN (Catalogo Formativo Nazionale) di prossima emanazione.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore i nuovi articoli, che integrano il contratto del 4 maggio 2022, decorrono dalla data di sottoscrizione (eccetto apprendistato), ma gli effetti sui dipendenti già in forza a tale data saranno a partire dal 1° gennaio 2024.

Con i migliori saluti,

Il Segretario
Daniela Scaccia



All. n. 3